

TI_GERICHTE 10.1996.9 vom 8. Mai 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-05-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.1996.9

FR: TI_GERICHTE 10.1996.9 du 8 mai 1996

IT: TI_GERICHTE 10.1996.9 del 8 maggio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Prima di passare in rassegna le pretese dell'attrice, occorre evadere le eccezioni sollevate dalla convenuta (carenza di legittimazione attiva, prescrizione e conoscenza da parte degli aventi diritto economici dell'attrice della messa in pegno del proprio conto bancario).

E. 1.1

La convenuta eccepisce innanzitutto la carente legittimazione attiva dell'attrice nella misura in cui quest'ultima agiva quale cessionaria di eventuali pretese cedute dai propri aventi diritto economici. L'eccezione si appalesa del tutto oziosa. Pur essendo vero che la petizione è stata formalmente inoltrata dall'attrice per sé e quale cessionaria dei suoi aventi diritto economici, è però altrettanto vero che quella parte non ha fatto distinzione alcuna in causa tra le sue pretese personali e quelle a lei cedute. Da una semplice lettura degli allegati dell'attrice si evince piuttosto che tutte le posizioni di danno sono state da lei formulate in quella duplice veste, di modo che, non essendo contestata la sua legittimazione attiva per le pretese che essa fa valere a titolo personale, l'eventuale carente legittimazione attiva per le pretese cedute, fosse eventualmente anche fondata, di fatto non muterebbe in alcun modo l'esito del giudizio.

E. 1.2

La petizione -sempre secondo la convenuta- sarebbe inoltre prescritta nella misura in cui le pretese attoree si fonderebbero sull'atto illecito rispettivamente sull'indebito arricchimento. L'eccezione è ampiamente infondata. È evidente che il termine annuale di prescrizione di cui agli art. 60 e 67 CO non ha iniziato a decorrere nel 1989 o nel 1991 come invece preteso dalla convenuta, bensì al più presto il 22 settembre 1993, allorché la convenuta ha addebitato il conto dell'attrice. Esso è tuttavia stato interrotto una prima volta il 14 settembre 1994 con l'inoltro alla posta della domanda di esecuzione di cui al doc. _ (Honsell/Vogt/Wiegand , Basler Kommentar, N. 7 ad art. 135 CO; Rep . 1989 p. 99; IICCA 15 febbraio 1996 in re R./B. SA e llcc.) e una seconda volta, con quelle medesime modalità, l'11 settembre 1995 in forza del doc. __. Se ne deve quindi concludere che la petizione, inoltrata l'8 maggio 1996, non è assolutamente prescritta, nemmeno nell'ipotesi in cui le pretese dell'attrice si dovessero unicamente fondare sull'atto illecito o sull'indebito arricchimento.

E. 1.3

Diversamente da quanto assunto dalla convenuta, nulla agli atti permette di ritenere che a suo tempo gli aventi diritto economici dell'attrice fossero effettivamente a conoscenza e fossero con ciò d'accordo che _____, amministratore della società con diritto di firma individuale (cfr. doc. _), avesse messo in pegno gli averi della società con riferimento all'operazione spagnola. A suffragare tale circostanza concorrono tutta una serie di indizi: le testimonianze rilasciate sia in sede civile (teste nr. 1 e 2) che penale (doc. _ p. 2 e 3) dai due aventi diritto economici dell'attrice -ancorché ovviamente si tratti di persone interessate all'esito della lite- e da altri clienti (cfr. doc. _ e in particolare doc._; la circostanza che _____ nel giugno 1993 abbia implicitamente ammesso (doc. _ di aver abusivamente messo in pegno i beni di un'altra società, _____ Corp., per questa medesima operazione immobiliare; il fatto che lo stesso _____, pur sollecitato in seguito dalla banca in conseguenza di quest'ultimo episodio (doc. _, abbia omesso di fornire le dichiarazioni da cui risultasse che gli aventi diritto economici dell'attrice erano effettivamente d'accordo con la messa in pegno dei loro beni; infine, ma non da ultimo, il fatto che la società attrice abbia ritenuto di dover inoltrare una denuncia penale per chiarire la fattispecie.

E. 2

Nel merito, l'attrice assevera innanzitutto che l'atto di messa in pegno dei propri beni (doc. _ sarebbe nullo, annullabile o inefficace, in quanto _____ lo avrebbe sottoscritto nella sua duplice veste di amministratore di _____ AG e di _____ stessa: la convenuta sarebbe pertanto tenuta a restituirle le somme addebitate. L'assunto è ampiamente infondato.

E. 2.1

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il contrarre con sé stesso ("Selbstkontrahieren" o "Selbsteintritt") ed il fatto di contrarre contemporaneamente quale rappresentante o organo di due persone diverse ("Doppelvertretung" rispettivamente "Doppelorganschaft") non è di principio lecito (Gauch/Schluep/Schmid/Rey , Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 7. ed., n. 1439; Fellmann , Berner Kommentar, N. 119 ad art. 398 CO), a meno che per la particolare natura del contratto sia escluso un pericolo di danno al/ai mandanti rispettivamente non siano posti a confronto interessi contrastanti oppure il/i mandanti vi abbiano consentito anche solo per atti concludenti (DTF 89 II 326; Guhl/Merz/Koller , Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., p. 148; Bizzozero , Le contrat de gérance de fortune, p. 122 e segg.; Gauch/Schluep/Schmid/Rey , op. cit., n. 1440; Fellmann , op. cit., N. 120 e seg. ad art. 398 CO; IICCA 30 novembre 1994 in re V./Z.).

E. 2.2

In realtà nella fattispecie non si è verificato alcun caso di "doppia rappresentanza". Il contratto di messa in pegno è in effetti un negozio giuridico innominato di carattere bilaterale (Foëx , Le contrat de gage mobilier, N. 348), che coinvolge da una parte il proprietario del pegno e dall'altra il creditore, non per contro il debitore principale (Foëx , op. cit., N. 64, 356, 393; Steinauer , Les droits réels, Vol. III, n. 3094). Nel caso concreto il fatto che _____ abbia dunque sottoscritto il contratto di messa in pegno nella sua duplice veste di amministratore di _____ AG (cfr. doc. _ e di _____ è dunque a questo proposito irrilevante.

E. 3

L'attrice allo stesso modo ritiene che la petizione andrebbe comunque accolta, in quanto essa e l'altra garante _____ Corp. avrebbero a suo tempo limitato la messa a pegno dei loro beni ad un importo di fr. 7'681'000.-, somma ampiamente coperta dall'addebito operato dalla convenuta sul conto di _____.

E. 3.1

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere valida la messa in pegno unicamente se sono rispettati i limiti posti dagli art. 2 e 27 cpv. 2 CC rispettivamente dagli art. 19 e 20 CO (Foëx , op. cit., N. 655; Steinauer , op. cit., n. 3083). Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto contraria all'art. 27 cpv. 2 CC una clausola che prevedeva la garanzia di tutte le pretese, sia attuali che future, che il creditore aveva nei confronti del debitore (Foëx , op. cit., ibidem; Steinauer , op. cit., ibidem; DTF 51 II 273), precisando però che era valida la clausola in base alla quale il pegno manuale garantiva gli eventuali crediti attuali e futuri cui le parti potevano e dovevano ragionevolmente pensare al momento della conclusione del contratto di messa in pegno (Foëx , op. cit., N. 656; Steinauer , op. cit., n. 3083a; DTF citata). Nel caso particolare di messa in pegno a favore di terzi la situazione era poi ancora più delicata, in quanto il proprietario che forniva le garanzie per tutte le pretese attuali e future derivanti dal rapporto tra il debitore ed il creditore si esponeva a un rinnovo continuo e incontrollabile delle pretese da lui garantite: per essere compatibile con l'art. 27 cpv. 2 CC, un tale accordo doveva quanto meno essere limitato nel tempo (Foëx , op. cit., N. 657). Nel caso di specie l'attrice aveva messo in pegno tutti gli importi da lei depositati sul conto _____ a garanzia dei crediti, sia attuali che futuri, che la convenuta aveva rispettivamente avrebbe avuto nei confronti di _____ AG (doc. __. È chiaro che, allorché aveva sottoscritto il contratto di messa in pegno, nel 1989, essa poteva tutt'al più sapere che il credito da garantire era di circa 5.5 milioni di franchi, ma essa non aveva certo motivo di ritenere (e con ciò di temere) che la sua garanzia potesse eventualmente estendersi fino al doppio di quell'importo e anche oltre, il che rende alquanto dubbia la validità di un suo impegno oltre la somma inizialmente prevista. D'altro canto la mancata limitazione nel tempo del suo impegno pone a sua volta non pochi dubbi sulla validità di quell'accordo.

E. 3.2

Ad ogni buon conto, sia nell'una sia nell'altra ipotesi, la questione è superata dal fatto che in epoca successiva l'attrice ha comunicato alla banca, su sua richiesta (teste _____), di essere d'accordo a che i suoi beni garantissero gli aumenti della linea di credito concessi a più riprese, fino ad un importo di fr. 7'681'000.- (replica p. 17; doc. __, ad _____ AG.

E. 3.3

Da quanto precede non si può tuttavia concludere -come invece pretende l'attrice- che la petizione debba essere accolta in quanto la banca attualmente sarebbe già stata soddisfatta fino all'importo massimo garantito di fr. 7'681'000.-, avendo attinto nel settembre 1993 agli averi dell'altra garante _____ Corp. per oltre 8 milioni di franchi. D'altro canto, però, nemmeno può essere seguita la convenuta laddove afferma che, se lo avesse voluto, nel settembre 1993 essa avrebbe tranquillamente potuto attingere completamente ai beni della convenuta -e non solo per i fr. 4'700'000.- addebitati- senza che nulla potesse esserle rimproverato, e ciò per il semplice fatto che la stessa è vincolata alla scelta operata a suo tempo. Ora, pur essendo vero che l'attrice si era impegnata unicamente fino a quell'importo, è però altrettanto vero che anche _____ Corp. si era a sua volta impegnata fino a

quell'importo (doc. _ e ciò indipendentemente dall'impegno dell'altra garante: ne discende che in base agli accordi contrattuali la convenuta, confrontata con un debito di _____ AG di fr. 11'530'820.- e PTAS 163'115'000, avrebbe potuto tranquillamente pretendere da ciascuna delle garanti l'importo di fr. 7'681'000.-, per cui nulla può in definitiva esserle rimproverato per aver limitato la sua richiesta nei confronti dell'attrice a fr. 4'700'000.-.

E. 4

Irrricevibile, siccome sollevata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC; Rep. 1980 p. 268, 1982 p. 120, 1989 p. 110; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 6 ad art. 78; IICCA

E. 6

Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, essa non può in concreto sottrarsi alla sua responsabilità facendo riferimento alla clausola contenuta nelle condizioni generali (cfr. art. 3 CG, doc. 18), in base alla quale la sua responsabilità sarebbe limitata all'esistenza di una colpa grave. Nelle particolari circostanze le mancanze della banca accertate ai considerandi precedenti devono in effetti essere considerate gravi, non potendosi ammettere da un istituto di credito che abbia ad omettere le verifiche che dottrina e giurisprudenza impongono in casi del genere, finalizzate per l'appunto ad evitare comportamenti potenzialmente illeciti a danno della banca stessa e dei clienti.

E. 7

Le omissioni e le violazioni contrattuali della convenuta di cui si è appena detto non sono comunque state le uniche cause che hanno portato all'insorgere del danno; oltre a queste, va in effetti annoverata la responsabilità di _____. Egli ha clamorosamente abusato della sua posizione di organo e dei suoi poteri di firma -circostanza che egli ha pacificamente ammesso nel giugno 1993, con riferimento al cliente _____ Corp.- commettendo gravi illeciti penali, che vanno dall'amministrazione infedele all'appropriazione indebita, il tutto approfittando della sua reputazione, dei rapporti privilegiati e della fiducia che negli anni aveva guadagnato presso la convenuta e soprattutto dei poteri che gli erano stati attribuiti incautamente -come si è appurato con il senno di poi- dalle varie società da lui amministrate.

E. 7.1

In base all'art. 50 cpv. 1 CO se un danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato. Nella sentenza DTF 115 II 45 il Tribunale federale ha interpretato tale norma -che per altro si applica anche nel caso di responsabilità contrattuale, in virtù del rimando di cui all'art. 99 cpv. 3 CO- nel senso che un danno è considerato provocato da più persone insieme, se ogni danneggiante sapeva o comunque doveva sapere dell'illecito o della violazione contrattuale commessa dall'altro; se, per contro, mancando tale presupposto, più persone hanno commesso degli atti illeciti o delle violazioni contrattuali che hanno dato origine ad un unico danno, ci si troverà confrontati con un caso di solidarietà imperfetta ex art. 51 cpv. 1 CO (DTF 112 II 143, 104 II 229; IICCA 29 marzo 1996 in re O./L. e llcc.).

E. 7.2

Nel caso di specie è indiscutibile che il danno si è prodotto in conseguenza del comportamento tenuto dalla convenuta e da _____. Che la banca convenuta fosse (rispettivamente dovesse essere) consapevole o meno delle irregolarità commesse da quest'ultimo è in definitiva irrilevante: in entrambi i casi, infatti, la conseguenza è che essi

sono solidalmente tenuti a rifondere la totalità del danno insorto. Ora, nella fattispecie essendo stata convenuta unicamente la banca, se ne deve gioco forza concludere che di principio essa -fatto salvo un suo diritto al regresso verso l'altro responsabile - dovrà risarcire alla controparte l'intero danno, indipendentemente dalla gravità della colpa attribuibile a _____.

E. 8

Il risarcimento dovuto dalla convenuta -che in base a quanto appena esposto si estende all'intero danno- deve tuttavia essere ridotto, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato (art. 44 cpv. 1 CO).

E. 8.1

Nel caso concreto, è evidente che all'attrice ed in particolare ai suoi aventi diritto economici possa essere imputata una certa colpa: essa ha infatti creato una struttura societaria, nominando _____ quale amministratore con diritto di firma individuale, che impediva alla banca ogni contatto con i suoi aventi diritto economici (Aubert/ Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/ Schwob/Treuillaud , op. cit., p. 350 e seg.); essa, tramite l'altro amministratore, nominato nella persona del dr. _____ (cfr. doc. _), non ha mai intrapreso nulla per controllare l'attività di _____; i conti bancari sono stati a loro volta sottratti dal controllo dei revisori (cfr. i rapporti dei revisori 1988-1993, edizione doc. da _____). Da parte loro gli aventi diritto economici hanno candidamente ammesso di non aver preso particolarmente visione di rapporti di esercizio o di rapporti di revisione della società (teste nr. 1) e di essersi occupati solo raramente del conto aperto presso la banca (cfr. doc. _ p. 1; "2 o 3 volte all'anno" teste _____, "5 - 6 volte all'anno" teste nr. 1) e comunque si sono sempre accontentati di prendere atto dei documenti e dei resoconti che il fiduciario metteva loro a disposizione (teste nr. 1), senza mai ritenere di doversi recare in banca per un'eventuale verifica (doc. _ p. 3).

E. 8.2

Nella commisurazione delle reciproche colpe, questa Camera ritiene che le colpe della convenuta e quelle dell'attrice siano tutto sommato equivalenti, per cui in via equitativa fissa nel 50% del danno l'importo che la banca convenuta è tenuta a rifondere alla controparte.. Ne discende che all'attrice devono essere restituiti fr. 2'350'000.- (= 1/2 di fr. 4'700'000.-), oltre agli interessi al 5% dalla data dell'addebito.

E. 9

L'attrice pretende infine la rifusione di ulteriori fr. 125'557.-, somma spesa dai suoi consulenti legali per poter inquadrare la situazione, segnatamente per reperire la documentazione indebitamente trattenuta dalla convenuta.

E. 9.1

È pacifico che le spese connesse all'intervento di un legale prima dell'apertura del processo e non comprese nelle ripetibili costituiscono un elemento di danno, che può fare oggetto di un'azione di risarcimento. Occorre tuttavia che sia provata la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve essere necessario, utile ed appropriato (Brehm , Berner Kommentar, N. 28 ad art. 46 CO; DTF 97 II 259; Rep . 1989 p. 492; ICCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA, 10

maggio 1994 in re A./B. e llcc., 7 aprile 1997 in re C./B. e lc., 7 maggio 1997 in re C./P., 10 novembre 1997 in re T./G. SA, 23 dicembre 1997 in re B./G. SA, 6 settembre 1999 in re M./A. AG, 29 ottobre 1999 in re M./B.).

E. 9.2

Nel caso di specie è sicuramente vero che la convenuta ha tenuto un comportamento ostruzionistico nei confronti della controparte, rifiutando di metterle a disposizione (doc. _), tranne in un'occasione (doc. _), buona parte della documentazione bancaria da essa richiesta. È altrettanto vero che l'intervento da parte dei legali si è rivelato necessario, utile ed appropriato.

E. 9.3

Con riferimento ai singoli importi richiesti, valgono tuttavia le seguenti considerazioni. a) La fattura di fr. 105'239.05 emessa dallo studio legale _____ (doc. _) concerne, come risulta chiaramente dalla stessa menzione sul doc. _, l'assistenza legale nell'ambito dell'esame della documentazione del fallimento _____ SA e non specificatamente la vertenza che oppone l'attrice alla convenuta. Ciò premesso, non è tuttavia assolutamente dato a sapere quali siano state le prestazioni svolte che hanno dato luogo ad onorari per fr. 76'390.-, somma che pertanto non può esserle riconosciuta, non essendo provato né l'intervento dei legali in quella misura, né in che misura lo stesso fosse effettivamente in relazione con la pratica contro la convenuta. Analoghe considerazioni si impongono per gli esborsi, quantificati in fr. 24'982.25: essi si riferiscono alle 2 fatture allestite da uno studio legale del Liechtenstein (fr. 815.40 e fr. 24'166.85), che si era a suo tempo occupato del fallimento di _____ AG e dunque non concernono direttamente la presente vertenza. Quanto alle altre spese, in fr. 3'866.80, esse a loro volta non sono state comprovate, né comunque risultano essere in relazione con la vertenza qui in esame. b) Va per contro ammessa la rifusione delle fatture emesse dall'avv. _____: quella di fr. 7'600.- per le prestazioni svolte dal 25 gennaio al 30 maggio 1994 (doc. _) perché verosimilmente riguardano la fase di studio ed esame che ha condotto al primo intervento nei confronti della banca come al doc. _; l'altra emessa per il periodo successivo, dal maggio al dicembre 1994, per complessivi fr. 12'718.- (doc._), i suoi interventi in quel periodo essendo debitamente comprovati (doc. _) e giustificando pienamente l'importo fatturato, che pure comprende un esborso di fr. 408.- per l'inoltro del PE di cui al doc. _. La rifusione di questa posta di danno comprende gli interi importi fatturati poiché è indipendente dalle reciproche soccombenze processuali delle parti (Brehm , Berner Kommentar, N. 89a ad art. 41 CO).

E. 10

In definitiva il credito a favore dell'attrice ammonta dunque a fr. 2'370'318.- (fr. 2'350'000.- + fr. 20'318.-) oltre agli interessi al 5% dal 22 settembre 1993 su fr. 2'350'000.- e dalla data della petizione su fr. 20'318.-.

E. 11

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia 1. La petizione 8 maggio 1996 di _____ è parzialmente accolta. §. Di conseguenza _____, è condannata a pagare a _____, la somma di fr. 2'370'318.- oltre interessi al 5% dal 22 settembre 1993 su fr. 2'350'000.- e dall'8 maggio 1996 su fr. 20'318.-. 2. Le spese della procedura giudiziaria consistenti in a) tassa di giustizia fr. 70'000.- b) spese fr. 200.- c) testimoni

fr. 600.- Totale
fr. 70'800.- da anticipare
dall'attrice, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico della convenuta,
compensate le ripetibili. 3. Intimazione a: - avv. _____ - avv. _____ Per
la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.